

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/605 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2016

recante apertura e gestione di un contingente tariffario temporaneo di olio d'oliva originario della Tunisia e che modifica il regolamento (CE) n. 1918/2006

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, lettere da a) a e),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (UE) 2016/580 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ apre, per il 2016 e il 2017, un contingente tariffario annuale pari a 35 000 tonnellate per le importazioni nell'Unione di olio d'oliva vergine originario della Tunisia di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90.
- (2) L'articolo 3 del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra ⁽³⁾, modificato dall'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea ⁽⁴⁾, approvato con decisione del Consiglio 2005/720/CE ⁽⁵⁾, apre un contingente tariffario di 56 700 tonnellate a dazio zero per le importazioni di olio d'oliva dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nell'Unione. L'apertura e la gestione di tale contingente tariffario sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (3) Per motivi di coerenza, è opportuno gestire il contingente tariffario temporaneo di 35 000 tonnellate nello stesso modo del contingente tariffario permanente di 56 700 tonnellate.
- (4) I regolamenti della Commissione (CE) n. 1345/2005 ⁽⁷⁾, (CE) n. 1301/2006 ⁽⁸⁾ e (CE) n. 376/2008 ⁽⁹⁾ dovrebbero applicarsi fatte salve le condizioni supplementari e le deroghe previste dal presente regolamento.
- (5) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1918/2006, che stabilisce le condizioni riguardanti le notifiche e il rilascio dei titoli, il periodo di validità dei titoli di importazione e l'importo della cauzione, dovrebbe applicarsi salvo disposizione contraria del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/580 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina (GUL 102 del 18.4.2016, pag. 1).

⁽³⁾ GUL 97 del 30.3.1998, pag. 2. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2006/612/CE del Consiglio (GUL 260 del 21.9.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ GUL 278 del 21.10.2005, pag. 3.

⁽⁵⁾ Decisione 2005/720/CE del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (GUL 278 del 21.10.2005, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (GUL 365 del 21.12.2006, pag. 84).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore dell'olio d'oliva (GUL 212 del 17.8.2005, pag. 13).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GUL 114 del 26.4.2008, pag. 3).

